



Regione Lombardia

UNITA' ORGANIZZATIVA 'LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI,
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE'
DELLA DIREZIONE CENTRALE 'AFFARI ISTITUZIONALI' DELLA PRESIDENZA

Elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione Lombardia

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

PREMESSA

La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 novembre 2022, n. 22, che ha attribuito al Presidente della Regione la competenza ad adottare il decreto di indizione delle elezioni regionali e, contestualmente, quello per l'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali) disciplina l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

L'art. 1, commi 5 e 41, della citata legge regionale n. 17/2012 stabilisce che alle predette elezioni si applicano, per quanto non previsto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 e dalle disposizioni della stessa l.r. 17/2012, altresì, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ove compatibili.

Trovano, altresì, applicazione ulteriori disposizioni statali in materia elettorale, ove compatibili.

Il testo delle presenti istruzioni si propone di fornire un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Si ricorda, altresì, che con la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31, il legislatore regionale ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali.

Sommario

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE.....4

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI.....5

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE.....16

SEZIONE III

ELEZIONI TRASPARENTI.....18

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE PRESSO L' UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....21

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE.....23

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE.....29

CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....33

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE.....35

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 1. – Liste provinciali (circoscrizionali) e presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si svolgono contestualmente.

I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali circoscrizionali (di seguito indicate: “liste provinciali”) concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.

All'elezione dei consiglieri regionali e a quella del Presidente della Regione sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo.

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle liste provinciali per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Lombardia la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione e copia di un'analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione;
- f) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) modello del contrassegno della lista provinciale depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea;
[art. 32, settimo comma, n. 1), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni]
- h) certificazione, da parte del Presidente di gruppo presente nel Consiglio regionale, che la lista presentata è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo (escluso quello misto) presente nel Consiglio regionale e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.

Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

In ciascuna lista provinciale deve essere presente, a pena di esclusione, il seguente numero di candidati:

1. due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due;
2. non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre.

[Art. 1, comma 11 bis, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Si evidenzia pertanto che, secondo la normativa regionale, all'atto della presentazione ciascuna lista provinciale deve essere sempre composta da un numero pari di candidati, ciò anche in forza dell'aumento e dell'arrotondamento al numero pari superiore, da applicarsi sia al numero massimo dei candidati sia al

numero minimo dei candidati nel caso di circoscrizioni con seggi assegnati pari o superiori a 3 (nelle circoscrizioni con seggi assegnati pari a 1 o 2, non è invece previsto un numero massimo e un numero minimo, poiché la lista presentata deve essere composta da 2 candidati).

Di seguito alcuni esempi utili ai fini della determinazione dei numeri massimi e minimi di candidati per la presentazione delle liste:

- 1) circoscrizione con 25 seggi assegnati:
 - il numero massimo di candidati è pari a 26 (25 aumentato al numero pari superiore);
 - il numero minimo di candidati è pari a 14 (12,5 arrotondato a 13 e aumentato al numero pari superiore).
- 2) circoscrizione con 9 seggi assegnati:
 - il numero massimo di candidati è pari a 10 (9 aumentato al numero pari superiore);
 - il numero minimo di candidati è pari a 6 (4,5 arrotondato a 5 e aumentato al numero pari superiore).
- 3) circoscrizione con 4 seggi assegnati:
 - il numero massimo di candidati è pari a 4 (in quanto numero già pari, non si applica l'aumento al numero pari superiore);
 - il numero minimo di candidati è pari a 2 (anche in questo caso, essendo un numero già pari non si applica l'aumento al numero pari superiore).
- 4) circoscrizione con 3 seggi assegnati:
 - il numero massimo di candidati è pari a 4 (3 aumentato al numero pari superiore);
 - il numero minimo di candidati è pari a 2 (1,5 arrotondato al numero pari superiore).

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, devono essere presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio fondamentale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

L'ordine dell'alternanza di genere comporta una successione di candidati di lista secondo una sequenza che alterna un genere all'altro (liste composte, nell'ordine, da: un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo etc., ovvero: una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna etc.).

[Art. 1, comma 11, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art., 4, comma 1, lettera c bis), numero 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165]

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Al punto A) sono disciplinate le modalità di presentazione di una lista provinciale per la quale è richiesta la sottoscrizione degli elettori [allegati n. 1 e n. 1-bis]; al punto A-bis) è disciplinata l'ipotesi di presentazione di una lista che, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, articolo 1, comma 16, è esonerata dall'obbligo della sottoscrizione degli elettori [allegato 1-ter]. Detti requisiti sono:

A) - Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta da:

[Art. 1, comma 14 bis, l.r. 31 ottobre 2012, n. 17]

- a) almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute **NON VALIDE** dal Consiglio di Stato (cfr. CdS, V sez., sentenza n. 4993/2014, e CdS, II sez., sentenza n. 6350/2021) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati e che la garanzia del rispetto della effettiva autonomia decisionale degli elettori sottoscrittori al momento della sottoscrizione comporta che in ogni fase della presentazione non debba esserci la confusione tra candidati e sottoscrittori.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

[Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 93, comma 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

A-bis) In deroga a quanto sopra indicato, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

[Art. 1, comma 16, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

In tal caso la dichiarazione di presentazione della lista provinciale può essere sottoscritta dal Presidente di gruppo presente nel Consiglio regionale e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, oppure dal rappresentante dallo stesso appositamente incaricato.

Resta fermo che la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta da ogni altro soggetto individuato dalla normativa statale, oppure dal rappresentante appositamente incaricato dallo stesso soggetto.

[allegato n. 1 – ter].

B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista provinciale deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

[Art. 1, comma 14 bis, l.r. 31 ottobre 2012, n. 17]

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni¹. Il presentatore che si trovi nelle

¹ L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi di composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive

condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'art. 9 della legge n. 108/68 - per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista provinciale di candidati - si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista provinciale.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni².

[Art. 1, comma 14 bis, l.r. 31 ottobre 2012, n. 17]

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,

modificazioni, è così formulato: «I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

² L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci,
- gli assessori provinciali,
- gli assessori comunali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- ... i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i consiglieri provinciali (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia),
- i consiglieri metropolitani (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco metropolitano),
- i consiglieri comunali (senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco),
- i segretari provinciali,
- i segretari comunali,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. pag. 89 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alle elezioni della Camera e del Senato – Pubblicazione n. 1 - luglio 2022).

A titolo esemplificativo, il sindaco metropolitano, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Pertanto, **tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio). Dello stesso avviso anche la giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22).

La legittimazione dei consiglieri ad autenticare le sottoscrizioni e le accettazioni delle candidature deriva direttamente dalla legge (articolo 14 della legge 53/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis, comma 8, del decreto-legge 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021) in ragione della carica che rivestono.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. Detti consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni; in tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, n. 352/2015).

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445³, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Art. 1, comma 14 bis, l.r. 31 ottobre 2012, n. 17]

Quanto sopra è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) - Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale - Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista, di cui si dirà al capitolo VI [Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall'art. 10 della legge n. 108/68, nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, designati a dichiarare il collegamento con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Poiché la legge non prevede requisiti particolari, si ritiene che i delegati possano essere scelti fra i sottoscrittori, fra i candidati oppure fra persone diverse.

³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro, **la mancata dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione**, da parte dei presentatori delle liste provinciali o dei delegati, **compporta l'esclusione** della lista.

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla presentazione delle candidature, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, si ritiene che, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale, possono essere richiesti sia su carta che in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

Si rammenta che in base alla citata normativa statale, la richiesta dei certificati tramite PEC deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del richiedente.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste.

[Art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

I certificati predetti devono essere rilasciati da parte dell'ufficio elettorale comunale entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta. In caso di rilascio in formato digitale, esso deve avvenire tramite PEC.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste provinciali nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta, oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

[Citato art. 9, ottavo comma, n. 1, l. 108/68; art. 38 bis decreto-legge n. 77/2021]

Si ricorda che, in caso di ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati, i prefetti possono intervenire con proprio provvedimento [art. 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Si richiama, in tema, l'indirizzo interpretativo (tenuto conto della consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza: vedasi, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative) secondo il quale le disposizioni in materia di «autodichiarazioni » non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche

amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. Ne consegue che, per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endo-procedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati – rimane necessario presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi (cfr., al riguardo, le pagine 94 e 95 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alle elezioni della Camera e del Senato – Pubblicazione n. 1 - luglio 2022).

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale e dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista provinciale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, per la quale non è richiesta alcuna formalità particolare, ciascun candidato rende, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235⁴.

⁴ Si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000:

“Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)-z) (omissis);

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb)-ee) (omissis).”

.....
Si riporta di seguito l'art. 7 del d.lgs. 235/2012:

“Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha

Si allegano, a titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale e un modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità. [allegati nn. 4 e 4-bis]

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Artt. 7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera c)]. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre chi è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo.

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e provinciale/i può essere candidato anche alla carica di Presidente della Regione, purché quest'ultima candidatura sia collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

[Art. 2, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31]

§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Art. 9, ottavo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”

§ 8. – Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista provinciale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.); a pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri della Regione nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

[Art. 9, ottavo comma, n. 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato a mano o su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 4), della legge n. 108/68.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Art. 32, settimo comma, numero 1), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni depositati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiodo di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Le due misure dei contrassegni di cui sopra valgono anche in caso di deposito a mano su supporto digitale.

[Art. 1 bis del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26];

[Art. 1, comma 6, legge 108/1968];

In tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

In caso di deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, si ritiene opportuno che sia effettuato il deposito anche su supporto informatico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili sia in formato vettoriale sia in formato PDF. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore. Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che è necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di esclusione della lista – con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione [su questi ultimi si vedano i paragrafi 11, 12 e 13].

Pertanto:

- a) per ogni lista provinciale i rispettivi presentatori o delegati alla presentazione devono dichiarare tale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione;
 - b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.
- [Art.1, commi 8, 12-14, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegati n. 6 e n. 7].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Regione la legge richiede che vengano presentati i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e copia di un'analoga dichiarazione convergente resa da coloro che siano presentatori ovvero delegati a presentare le singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste; [Art. 1, commi 8 e 12-14, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]
- d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Regione è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione prevista dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17⁵ [allegato 7 bis].

§ 12. – Presentazione della candidatura

Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968.

[Art. 1, commi 5, 7 e 41, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

La candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che il presentatore, ove lo creda, potrà prendere a modello [allegato n. 2]

Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione non è richiesta la sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'art. 1, comma 8, ultimo periodo, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è effettuata dal soggetto sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della candidatura, avente la qualità di elettore di un comune della Regione, il quale può delegare uno o due soggetti a compiere il deposito della documentazione relativa alla candidatura.

⁵ Art 1, comma 10, l.r. 17/2012: "Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi".

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

La dichiarazione di presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione, resa dallo stesso candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Regione ha dichiarato il collegamento.

Il collegamento della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere effettuato con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste provinciali⁶ ovvero con una coalizione di liste⁷. Le liste provinciali sono ammesse se presenti, con il medesimo contrassegno, in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

[Art. 1, comma 12, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

⁶ Costituiscono 'gruppo' le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno.

⁷ La coalizione di liste è costituita da più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente.

SEZIONE III ELEZIONI TRASPARENTI

§ 14. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

Si ricorda che ai sensi del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3⁸, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*, **i partiti, i movimenti politici e le liste civiche che presentino liste provinciali di candidati consiglieri e/o candidati alla Presidenza della Regione** collegati con tali liste per le prossime elezioni regionali devono pubblicare, **entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, sul proprio sito internet, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.**

8 Si riporta di seguito quanto previsto dall'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (come modificata dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021).

Il citato comma 14 prevede che *“Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.”*

Il successivo comma 15 prevede che *“In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica”*.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui sopra non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

I rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici e delle liste nonché i rappresentati dei candidati alla Presidenza della Regione, o persone da essi delegate, possono richiedere i certificati del casellario anche mediante PEC.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale sui siti internet dei partiti, dei movimenti politici, delle liste o dei candidati alla Presidenza della Regione – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Secondo quanto stabilito al comma 15 del citato art. 1 della L. 3/2019, la **Regione Lombardia** deve predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata “**Elezioni trasparenti**”, in cui saranno **pubblicati, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale**, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati. La norma precisa che il curriculum vitae e il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Al fine di consentire la **pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale all'interno della apposita sezione del sito internet della Regione**, i rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici, delle liste e dei candidati alla Presidenza della Regione **sono tenuti a comunicare** tali documenti, già pubblicati sul sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato alla Presidenza della Regione, con la necessaria **tempestività**.

Per agevolare le operazioni amministrative conseguenti, i rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste o dei candidati ad esse collegati (o i soggetti validamente delegati da tali rappresentanti), **trasmettono tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2023**, la documentazione **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata**: elezioni2023@pec.regione.lombardia.it

Si invitano i rappresentanti (o loro delegati) dei partiti, dei movimenti politici e delle liste a trasmettere la documentazione suddivisa per ciascuna circoscrizione provinciale.

Inoltre, il curriculum vitae e il certificato penale riferiti a ciascun candidato devono essere trasmessi come files PDF/A, avendo cura di evitare formati modificabili (es. .ods o .doc), documenti scansionati o accessibili con password per la lettura.

Per quanto riguarda la redazione del curriculum vitae, si invitano i candidati a minimizzare l'indicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel curriculum non deve essere riportato: codice fiscale; numero di telefono personale; indirizzo di residenza; riferimenti a documenti di riconoscimento (carta di identità, passaporto o patente); sottoscrizione autografa o digitale, numero di telefono personale; indirizzo di residenza.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

Regione Lombardia non garantisce alcuna attività di modifica, incluso l'oscuramento, dei contenuti riportati nel curriculum del candidato.

Nel messaggio a mezzo PEC di trasmissione alla Regione della documentazione di cui sopra, il soggetto incaricato ne attesta la conformità rispetto a quanto già pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Si precisa, al riguardo, che Regione Lombardia non procederà ad alcuna verifica sulla correttezza dei dati e dei documenti inviati dagli interessati e non è responsabile dei contenuti riportati nella documentazione relativa ai candidati.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 15. – Premessa.

Ai candidati alla carica di Presidente della Regione si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, da 7 a 10 e 41 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, come di seguito trattati.

§ 16. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste provinciali.

La presentazione delle liste provinciali - intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 1, commi da 11 a 16 e 41 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.

Le liste provinciali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura.

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Le liste provinciali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale **dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione**. Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 17. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo di Regione presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Per rendere possibile la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale resta aperta quotidianamente compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20 il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12 nel secondo giorno.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, legge 43/1995]

§ 18. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Regione che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista o alla candidatura

medesima [un modello è riportato nell'allegato n. 8 per le liste provinciali e nell'allegato n. 9 per la candidatura alla carica di Presidente della Regione].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal soggetto legittimato al deposito. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore o delegato mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Regione un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è influente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta della candidatura a Presidente della Regione deve esser fatta menzione del delegato al deposito della candidatura, ove previsto, dei delegati del candidato alla carica di Presidente della Regione, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione. Si raccomanda che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Regione, i relativi allegati e il contrassegno o i contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Regione con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 19. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre presso la corte d'appello del capoluogo della regione è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, della l. 108/68, nonché quelle stabilite dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione, da parte del comune, del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Art. 8, primo comma, e art. 15, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (quali, ad esempio: esame delle liste dei candidati provinciali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti). Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 20. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e art. 1, commi 9 e 15, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17], si fa presente che dette operazioni devono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste o candidature alla carica di Presidente della Regione presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e alle candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda rispettivamente l'esame delle liste e delle candidature sono le seguenti:

I. Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e le candidature.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista o una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

II. Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale sia quello stabilito dalla legge.

[Art. 1, commi 14 bis e 16, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione per le liste provinciali sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Nel caso di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n.17;
- la regolarità delle autenticazioni delle firme.

III. Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati:

- corrispondente a due, se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale provinciale è pari a uno o a due;

- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione è pari o superiore a tre.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore ai limiti stabiliti dalla legge regionale, la lista dovrà essere dichiarata esclusa.

[Art. 1, comma 11 bis, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere b), c), d).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista provinciale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera c)].

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento. Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente; altresì, sarà dichiarata non valida la candidatura alla carica di Presidente della Regione non accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste, e dalle relative convergenti dichiarazioni di collegamento.

[Art. 1, commi 8 e 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

A tal fine, l'Ufficio centrale regionale:

- verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate;
- invita i presentatori ad uniformare le liste entro le successive 24 ore, in caso di verificate difformità; tali difformità possono riguardare, in particolare, la dichiarazione di collegamento delle liste ovvero la mancata convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione o la mancata presentazione delle liste collegate in almeno 5 circoscrizioni con il medesimo contrassegno;
- esclude le liste, se i presentatori non le uniformano entro 24 ore dall'invito (*cfr. paragrafo 22*).

[Art. 1, comma 15, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Dovranno essere cancellati dalla lista provinciale i candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa.

[Art. 9, ottavo comma, della legge n. 108/68]

[Art. 10, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

Devono essere, altresì, dichiarate non ammesse le candidature alla carica di Presidente della Regione nei cui confronti venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, o per le quali manchi la prescritta dichiarazione

di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.

[Art. 9, ottavo comma, della legge n. 108/68]

[Art. 10, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

Dovrà essere accertato, inoltre, che le generalità dei candidati contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista o di ogni candidatura alla carica di Presidente della Regione, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste o alla carica di Presidente della Regione siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista o non ammessi alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 10, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale.

[Art. 10, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c), d), la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. Esame dei contrassegni di lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno esaminare i contrassegni delle liste provinciali.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge n. 108/68]

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione (Consiglio di Stato, V Sez., sent. 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposite autorizzazione all'uso da parte di detta società.

Ricusato un contrassegno, gli Uffici centrali circoscrizionali per le liste provinciali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al

giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro riacusata.

V. Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Regione.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver ammesso le candidature alla carica di Presidente e dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 1, comma 9, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 21. – Presentazione delle liste provinciali plurinominali seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto della quota di lista per la promozione della rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale, ai fini dell'ammissione della lista, verifica, altresì, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 31 ottobre 2012, n.17, ai sensi del quale le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, devono essere presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 165/2004 [cfr. Sezione I, par. 3].

§ 22. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

I delegati di ciascuna lista o dei candidati alla carica di Presidente della Regione possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio centrale regionale entro la stessa sera.

[Art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, l. 43/95; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate o i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o, per le liste provinciali, un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei candidati alla carica di Presidente della Regione nella stessa giornata.

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 23. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

[Art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite su indicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

Sempre entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1, comma 15, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, in particolare rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste (convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione; presentazione delle liste collegate in almeno 5 circoscrizioni con il medesimo contrassegno).

§ 24. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle liste o candidature alla carica di Presidente della Regione presentate e comunicate ai delegati le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni. Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108/68. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati o alle candidature alla carica di Presidente della Regione solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 25. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle candidature alla carica di Presidente della Regione (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi).

I. Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno rispettivamente ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Regione mediante sorteggio che dovrà essere effettuato alla presenza dei delegati di lista e di candidato alla Presidenza della Regione appositamente convocati.

A tal fine, l'Ufficio centrale regionale effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente della Regione ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.

[Art. 11, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni];

[Art. 1 comma 9, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Regione rinumererà tutte le liste provinciali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste provinciali saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

II. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista provinciale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista provinciale viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Art. 11, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi.

Essa può comportare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. Comunicazione ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima, numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 11, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, l. 43/95; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

IV. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere **in sede giurisdizionale** dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale, si richiama il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 129, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali.

Secondo tale norma, i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Entro tale termine il ricorso deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
- b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute

negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

- a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi;
 - b) **depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale** che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
 - c) **depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato**, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
- Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni che regolano il primo grado.

Si evidenzia come nei giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2 dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, del d.lgs. 104/2010, gli atti diversi dai provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni, sono impugnabili soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 26. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Regione le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e le candidature alla carica di Presidente della Regione ammesse affinché si provveda ai seguenti adempimenti:

- a) stampa delle schede di votazione;
- b) stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Regione e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

[Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n. 10] – le candidature alla carica di Presidente della Regione saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato a ciascun candidato ammesso dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del collegato candidato alla carica di Presidente della Regione secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 27. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste provinciali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

La Regione, in accordo con le Prefetture, provvede con successive disposizioni a dare indicazioni circa le modalità con cui saranno comunicate ai sindaci dei comuni le liste provinciali e le candidature alla carica di Presidente della Regione ammesse, affinché si proceda con gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 28. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni, compresi rispettivamente nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l’elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale (a cura di ciascun ufficio centrale circoscrizionale) e dei candidati alla carica di Presidente della Regione (a cura dell’ufficio centrale regionale) entro il giovedì precedente la data della votazione (cfr. paragrafo 4, lettera d).

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Regione non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 29. – Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Le decisioni dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi; inoltre non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che comportano un'eliminazione di liste o di singole candidature.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto concerne i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le candidature alla carica di Presidente della Regione si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

[Art. 1, comma 7, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 30. – Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati designati dal candidato alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente della Regione, liste di candidati oppure singoli candidati; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati.

§ 31. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 22 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10]; essi devono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 32. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 33. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 – Comunicazione delle decisioni.

L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l’Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali dai quali sono pervenuti.

[Art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l’invio della copia della decisione da una comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 34. – Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Regione deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni seggio, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

La designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista o del candidato rappresentati: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste o candidati contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 35. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel silenzio della legge n. 108/68, per la designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto, la designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera c)]. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

[Art. 32, settimo comma, n. 4), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista o del candidato alla carica di Presidente hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati o della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione; essi si avvalgono, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati del candidato alla carica di Presidente della Regione devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera b), secondo periodo].

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 36. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) *Rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.*

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- 1 al segretario del comune entro il giovedì precedente il giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per la carica di Presidente della Regione – abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 28] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi.

Il presidente di seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile);

- 2 direttamente al presidente di ciascun seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione, in formato cartaceo.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).

b) *Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale.*

La designazione dei rappresentanti rispettivamente presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11, allegato n. 11-bis, allegato n. 12, allegato n. 12-bis].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 37. – Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione.

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista. Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

In applicazione dell'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 si evidenzia che i rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione; essi sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e se ne prende nota nel verbale di sezione.